



## **Senato della Repubblica**

*8a Commissione permanente – Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)*

Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico, **A.S. 1272**

## **Memoria Confagricoltura**

*7 Novembre 2024*

## Introduzione e analisi del contesto

Confagricoltura ringrazia il Presidente Fazzone ed i componenti della 8a Commissione del Senato per l'occasione fornita di poter esprimere il punto di vista dell'Organizzazione sul provvedimento in esame.

Il DDL contiene misure che muovono nella giusta direzione, si pensi alla disposizione volta ad allargare le competenze del Commissario nazionale alla depurazione anche alla gestione e riuso delle acque reflue, che rappresentano un enorme potenziale per far fronte a situazioni di stress idrico. Si rilevano inoltre aspetti condivisibili che riguardano la valorizzazione dei residui e il loro riutilizzo come sottoprodotti che andrebbero, però, approfonditi e declinati in modo diverso.

Aver previsto che i residui della manutenzione del verde siano considerati rifiuti urbani, ad esempio, rischia di penalizzare filiere strategiche per la transizione ecologica – come quella delle bioenergie – e di far ricadere sulle imprese complicazioni e cambiamenti gestionali che determinano nuovi oneri amministrativi, si pensi alla necessità di iscriversi in nuove categorie dell'albo gestori ambientali con i relativi costi. Positivo lo snellimento e velocizzazione dei procedimenti di Via su alcuni interventi ritenuti strategici. Si ritiene, tuttavia, che tra tali interventi debbano includersi anche quelli volti a garantire la sicurezza idrica del nostro Paese.

## Proposte Confagricoltura

### **Valorizzazione residui manutenzione del verde**

Secondo la disposizione di cui all'articolo 5 del DL, i residui prodotti da "Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato" rientrano tra i rifiuti urbani. Una formulazione che premia solo alcuni aspetti della valorizzazione (compostaggio) e che non risponde a quanto espressamente richiesto in un tavolo convocato dal Ministero. In tale occasione, d'accordo con altre associazioni di categoria, l'Organizzazione ha predisposto

un emendamento condiviso volto a superare le criticità interpretative sul tema, con garanzia di rapida risoluzione.

In un'ottica di economia circolare e di promozione delle fonti rinnovabili di energia, occorre, chiarire definitivamente la possibilità di applicare la qualifica di sottoprodotti anche ai residui derivanti da attività di cura del verde e gestione forestale, con particolare riferimento alle patate, dei residui derivanti da attività di manutenzione e servizio, nonché dei prodotti agricoli o alimentari invenduti in quanto non più destinati al mercato o al consumo umano e che vengano impiegati in altri cicli produttivi, come ad esempio, l'impiego energetico, senza alcun rischio ambientale o sanitario.

La norma si rende urgente e necessaria in quanto la mancanza di chiarezza sulla nozione di sottoprodotto, oltre a generare dubbi e i rischi di contestazione sui regimi autorizzativi, ne disincentiva l'applicazione da parte degli operatori, con una destinazione alla gestione rifiuti di una significativa quantità di sostanze ed oggetti che, in un'ottica di prevenzione, potrebbero essere utilmente destinati ad altri cicli produttivi. Crediamo, inoltre, che l'attività di gestione e cura del verde, pubblico o privato, così come le attività di servizi e di manutenzione svolte in altri settori, siano da considerarsi attività economiche e produttive, realizzando servizi e risultati in termini di cura e gestione dei beni su cui vengono effettuate.

### **Emergenza idrica**

Confagricoltura accoglie con favore il carattere prioritario attribuito ai procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) legati a progetti su energie a fonti rinnovabili, fermo restando il rinvio ad un successivo decreto interministeriale per l'elencazione delle tipologie ammesse e l'aver previsto che nelle more dell'adozione del decreto siano da considerarsi prioritari alcuni progetti e interventi volti a potenziare le energie rinnovabili. Si ritiene indispensabile, tuttavia, che proprio tra tali interventi si debbano includere quelli volti a garantire la sicurezza idrica del nostro Paese.

I fenomeni e gli effetti dei cambiamenti climatici sono sempre più intensi e frequenti. Siccità, alluvioni, richiedono non solo misure di emergenza ma interventi e opere infrastrutturali

importanti come la costruzione di nuovi invasi ma anche piani straordinari di manutenzione di quelli esistenti e della rete idrica di distribuzione. Servono anche opere di raccordo tra gli impianti di depurazione delle acque reflue in modo da poter utilizzare il loro potenziale sia per usi urbani che irrigui.

È fondamentale puntare su tali interventi piuttosto che orientare le politiche e le risorse economiche solo verso progetti di rinaturazione (come quello finanziato dal PNRR sul Po) che rischiano di determinare più esternalità negative di quelle che vorrebbero combattere.

### **Valutazioni e autorizzazioni ambientali**

Con riferimento all'articolo 1, comma 2<sup>1</sup>, recante disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, il periodo "*la legittima disponibilità a qualunque titolo della superficie*" potrebbe comportare dei nuovi rischi di espropri di terreni agricoli da destinare alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (*tema che Confagricoltura ha sollevato anche in sede di audizione presso le VIII e X Commissione della Camera dei Deputati sullo schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, A.G. 187*).

Diversamente da quanto previsto oggi dall'articolo 12, c. 4<sup>2</sup> bis del D.lgs. 387/2003, infatti il DL Ambiente, richiamando un concetto di disponibilità a qualunque titolo, introduce un livello

---

**1 (comma 2)** Per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, il proponente allega all'istanza di VIA di cui all'[articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006](#) anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, **a qualunque titolo**, della superficie e, qualora occorra, della risorsa necessarie alla realizzazione dei progetti medesimi.

**2 (comma 4-bis):** Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto. Per gli impianti diversi da quelli di cui al primo periodo il

di incertezza su come tale disponibilità possa dimostrata prestandosi a diverse interpretazioni incluso l'avvio di una pratica di esproprio del terreno). Peraltro, si segnala che lo schema di decreto legislativo per l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili licenziato ad agosto dal Governo, prevede l'abrogazione dell'articolo 12, c.4 bis; aspetto molto preoccupante che abbiamo già segnalato in occasione dell'audizione alla Camera lo scorso settembre.

Per quanto indicato proponiamo una modifica dell'articolo 1, comma 2 del testo volta ad assicurare che nel caso di terreni agricoli ci sia una chiara disponibilità di tali superfici da parte del proponente la richiesta di autorizzazione. Occorre assolutamente garantire alle aziende agricole la facoltà di destinare o meno, proprie superfici per la realizzazione di impianti FER.

Infine, per quanto riguarda i terreni interessati dal passaggio degli impianti di rete, si rileva che la disciplina sugli espropri non tuteli adeguatamente le aziende agricole e sarebbe al contrario necessario un impegno a rivedere tale disciplina tenuto conto dell'impatto crescente delle infrastrutture energetiche.

---

proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 3, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse.